COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 08.06.2006
COM(2006) 280 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta.

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 aprile 2005, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a sostituire una misura di deroga in relazione al calcolo dell'IVA applicabile alle spese di carburante per autoveicoli aziendali utilizzati in parte anche per fini privati. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 26 ottobre 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 27 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

- **Contesto generale**

Nel 1986 il Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare un regime forfettario per determinare la quota parte dell'IVA relativa alle spese di carburante per l'uso privato di autoveicoli aziendali (decisione 86/356/CEE del Consiglio).

In base a tale sistema, il Regno Unito consentiva la detrazione iniziale totale dell'IVA sull'acquisto di carburante per autoveicoli aziendali. Successivamente, l'IVA veniva applicata sul carburante utilizzato per l'uso privato dell'autoveicolo. Il prezzo complessivo medio del carburante per l'uso privato di autoveicoli aziendali veniva calcolato a livello macroeconomico e quindi sullo stesso veniva applicata l'imposta in base ad una scala corrispondente alla cilindrata e al tipo di carburante utilizzato dal veicolo. Tale prezzo medio veniva adeguato ogni anno in linea con le variazioni del costo medio del carburante.

Il sistema rappresentava una semplificazione, sia per le autorità fiscali che per il contribuente. In particolare, esso esonerava il contribuente dall'obbligo di annotare in maniera dettagliata i chilometri percorsi. Va inoltre osservato che il sistema era facoltativo, poiché il contribuente poteva decidere, a propria discrezione, di rispettare le normali disposizioni in materia di IVA e adempiere l'obbligo dell'annotazione.

Il Regno Unito prevede ora di cambiare tale sistema. Pur lasciando inalterati i principi di base, il nuovo sistema applicherebbe una "tariffa a scala" legata alle emissioni di CO_2 del veicolo. A causa della diretta correlazione tra emissioni di CO_2 e consumo di carburante, maggiori sono le emissioni di CO_2, maggiore è il consumo di carburante e quindi maggiore è l'importo dell'IVA da pagare per il carburante utilizzato per l'uso privato dell'autoveicolo.

Per quanto risulta alla Commissione, il sistema in vigore ha effettivamente consentito al Regno Unito di semplificare la riscossione dell'imposta nel corso degli anni e il nuovo sistema, che continuerà ad essere facoltativo per il contribuente, avrà un effetto analogo. Il Regno Unito ha inoltre spiegato che un'imposta articolata in un numero maggiore di bande basate sulle emissioni di CO_2 rifletterà in maniera più accurata il consumo privato rispetto alle bande attuali, basate sulla cilindrata e sul tipo di carburante.

La Commissione ritiene pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare la misura particolare modificata.

In tale contesto, sarà opportuno abolire la decisione iniziale 86/356/CEE del Consiglio. Tuttavia, per consentire una transizione agevole, detta decisione verrà abrogata non prima del 30 aprile 2007 e in ogni caso non oltre l'entrata in vigore delle misure nazionali pertinenti.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Decisione 86/356/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, che autorizza il Regno Unito ad applicare misure forfettarie relative all'imposta sul valore aggiunto non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La proposta di decisione riguarda la semplificazione delle misure per la riscossione dell'IVA sul carburante utilizzato per i veicoli aziendali nel Regno Unito ed ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

Dato il campo d'applicazione circoscritto della deroga, l'impatto sarà comunque ridotto.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Autorizzazione per il Regno Unito a derogare all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio al

fine di applicare misure particolari per determinare sulla base delle emissioni di CO_2 la percentuale dell'IVA riguardante la spesa per il carburante utilizzato per l'uso privato di autoveicoli aziendali.

- **Base giuridica**

Articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: di altro genere.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito.

A norma dell'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, una deroga alle disposizioni IVA comuni può essere introdotta soltanto se autorizzata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Riesame/revisione/clausola di temporaneità**

La proposta contiene una clausola di temporaneità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 aprile 2005, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE.

(2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 26 ottobre 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 27 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3) Il Regno Unito intende sostituire la deroga prevista dalla decisione 86/356/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, che autorizza il Regno Unito ad applicare misure forfettarie relative all'imposta sul valore aggiunto non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali[3]. La decisione autorizzava ad introdurre misure particolari di semplificazione destinate a determinare forfettariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali. Tale procedura esonera il contribuente dall'obbligo di annotare dettagliatamente i chilometri percorsi al fine di

---

1 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

2 GU C […] del […], pag. […].

3 GU L 212 del 2.8.1986, pag. 35.

calcolare, per ciascun veicolo, l'esatto importo dell'IVA riguardante l'uso privato e per motivi aziendali. Come questo sistema, anche il nuovo sistema potrà essere applicato dal contribuente su base facoltativa.

(4) L'attuale sistema si basa sul tipo di carburante utilizzato e sulla cilindrata dell'autoveicolo. Il Regno Unito intende modificare questo sistema e basarlo sul livello di emissioni di biossido di carbonio (CO_2) prodotte dall'autoveicolo, poiché le emissioni sono proporzionalmente correlate al consumo di carburante e quindi alle spese per il carburante. Ciò significa che un sistema forfettario a scala basato sulle emissioni di CO_2 potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo della tassazione delle spese per il carburante sostenute da un'impresa per l'uso privato dei propri autoveicoli. Il Regno Unito spera nel contempo di ottenere una maggiore precisione in sede di determinazione dell'imposta sul consumo privato aumentando, e quindi affinando, il numero di bande della scala rispetto alle bande attuali.

(5) Questo sistema ha effettivamente permesso al Regno Unito di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta relativa alle spese per il carburante utilizzato per gli autoveicoli aziendali e il sistema proposto, basato sulle emissioni di CO_2, avrà un effetto analogo. Il nuovo sistema dovrebbe riflettere in maniera più accurata il consumo per uso privato.

(6) È opportuno limitare nel tempo l'autorizzazione, in modo da poter valutare se la deroga rimane giustificata in base ai dati raccolti nel frattempo.

(7) È opportuno abrogare la decisione 86/356 dopo un certo periodo e in ogni caso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare, al fine di evitare che vengano autorizzati simultaneamente entrambi i sistemi.

(8) Il Regno Unito è tenuto ad informare la Commissione delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare non appena sono state adottate e a garantire che tale misura non entri in vigore prima del 30 aprile 2007.

(9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, a decorrere dal 1° maggio 2007 fino al 31 dicembre 2015, a fissare forfettariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese di carburante per l'uso privato di autoveicoli aziendali.

Articolo 2

La quota parte dell'imposta di cui all'articolo 1 viene espressa in importi fissi, stabiliti sulla base del livello di emissioni di CO_2 del tipo di veicolo che riflettono il consumo di carburante.

Il Regno Unito adegua annualmente tali importi fissi per tener conto delle variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituto sulla base della presente decisione è facoltativo per il contribuente.

Articolo 4

La decisione 86/356 del Consiglio è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2007.

Il Regno Unito informa la Commissione delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 1 non appena sono state adottate.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente